

Legge regionale 16 aprile 1992, n. 17.

Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 concernente: «Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 16
della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

1. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così sostituito:

«3. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a 2/3 e tre scelti dal Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e di altri enti pubblici. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il compito di formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 2. La Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli organi consultivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole normative regionali. Ai componenti della Commissione competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.».

Art. 2

Modifica dell'art. 21
della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

1. È abrogata la lettera c) dell'art. 21.

Art. 3

Modifica dell'art. 22
della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

1. Il comma 4 dell'art. 22 è così sostituito:

«4. Il Presidente inoltre:

- a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;
- b) autorizza le attività di ricerca scientifica;
- c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 16 previo parere della Commissione tecnica. Il parere non è richiesto per gli interventi relativi alle utilizzazioni boschive, di cui all'art. 33 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.».

Art. 4

Modifica all'art. 23
della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

1. Il comma 5 dell'art. 23 è così sostituito:

«5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 aprile 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 16 aprile 1992, n. 17

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Gianfranco Cremonese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 ottobre 1991, n. 45/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 ottobre 1991, dove ha acquisito il n. 120 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a, in data 8 novembre 1991;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 febbraio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Franco Frigo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 1992, n. 1683;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 10 marzo 1992;
- Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge, previsto dall'art. 127 della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto regionale, come comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con nota 14 aprile 1992, n. 2861.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per i parchi, le riserve naturali e i servizi del territorio.